Statuto Regione Calabria - Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 – Art 35

(...)

Articolo 35

(Organizzazione e funzionamento della Giunta regionale)

- 1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.
- 2. Nel rispetto delle direttive del Presidente, la Giunta concorre alla determinazione ed all'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo della Regione.
- 3. La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di assessori non superiore a sette, di cui uno assume la carica di Vice Presidente. (Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 luglio 2015, n. 15)
- 3. bis) La rappresentanza di genere all'interno della Giunta regionale deve essere assicurata nella misura di almeno il trenta per cento. (Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 6 luglio 2015, n. 15)
- 4. Gli Assessori sono scelti tra cittadini eleggibili a Consigliere regionale. Agli stessi si applicano anche le norme sulla incompatibilità valide per i Consiglieri regionali. (Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 luglio 2015, n. 15)
- 4. bis) Abrogato (Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 9 novembre 2010, n. 27)
- 4. ter) Abrogato (Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 6 luglio 2015, n. 15)
- 5. La Giunta opera collegialmente. Il Presidente ripartisce tra gli Assessori l'esercizio delle funzioni per settori organici di materie.
- 6. La Giunta adotta, su proposta del Presidente, un Regolamento per disciplinare le modalità relative al proprio funzionamento.
- 7. Le deliberazioni della Giunta sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti e se sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- 8. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della stessa Giunta.
- 9. Le indennità del Presidente e degli Assessori sono stabilite con legge regionale.
- 9. bis) Alle sedute della Giunta partecipano, senza diritto di voto, i Consiglieri delegati ai sensi dell'art. 33, comma 8 bis. (Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 6 luglio 2015, n. 15)
- 10. Abrogato (Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 9 novembre 2012, n. 34)